Il relatore TANCREDI (*PdL*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2464/37/5, a condizione che, a partire dal terzo dispositivo, sia inserita la formula <u>"a valutare l'opportunità"</u>.

Dopo che la senatrice GERMONTANI (*FLI*), firmataria dell'ordine del giorno in argomento, ha accettato la riformulazione nel senso proposto dal relatore, l'ordine del giorno G/2464/37/5 (testo 2) è accolto dal sottosegretario CASERO.

Ordine del Giorno n. G/2464/37/5 al DDL n. 2464

G/2464/37/5 (testo 2)

GERMONTANI, VIESPOLI

ACCOLTO DAL GOVERNO

La 5 Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la puntuale applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 628, lettera a), numero 3), in cui è prevista la alienazione in favore degli utenti degli alloggi definiti a riscatto, consentirebbe di raggiungere il duplice obiettivo di salvaguardia delle famiglie e nel contempo di ulteriori risorse in favore dello Stato;

la su menzionata legge aveva modificato la precedente legge 18 agosto 1978, n. 497, articolo 6, introducendo una nuova disciplina degli alloggi di servizio ubicati all'esterno delle infrastrutture militari;

nel merito, il Ministro della difesa *pro tempore* aveva dato disposizioni affinché, una volta individuati gli alloggi da alienare, come da comma 628, lettera *b*), si procedesse con l'inserimento del rimanente patrimonio alloggiativo in una delle tre nuove categorie previste dalla legge – alloggi di servizio all'incarico (ASI), alloggi di servizio per temporanea sistemazione (AST) e alloggi di servizio da alienare con possibilità di riscatto;

i decreti ministeriali, emanati annualmente dal Ministro della difesa in applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 9, comma 7, concernenti il patrimonio abitativo della difesa, relativi agli anni 2008 e 2009, riportano un numero sproporzionato di alloggi ASI rispetto a quello che dovrebbe essere nel rispetto della legge e, nel contempo, non vi è traccia della categoria degli alloggi a riscatto;

numerose famiglie di utenti con titolo concessorio scaduto sono oggetto di comunicazione da parte dell'Amministrazione difesa concernente un preavviso di sfratto;

con la puntuale applicazione della legge questi utenti invece potrebbero essere futuri acquirenti degli alloggi dichiarati alienabili a riscatto,

impegna il Governo:

a comunicare, attenendosi alla lettera della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 628, lettera *a)*, numero 1), l'esatto numero degli alloggi di servizio all'incarico (ASI), identificandone la localizzazione;

a riferire sul numero esatto e sulla ubicazione della tipologia degli alloggi alienabili a riscatto;

a valutare l'opportunità di

non intraprendere iniziative di avvio di procedimenti di recupero forzoso nei confronti degli utenti che siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori fino a quando non sarà concluso l'*iter* dell'effettivo e totale trasferimento degli immobili individuati come alienabili;

nella stesura del regolamento del Ministero della difesa, applicativo dell'articolo 6, comma 21-quater, della legge n. 78 del 29 luglio 2010 relativo alla determinazione di nuovi canoni, a esplicitare la non applicabilità di maggiorazioni di canone rispetto a quello già in vigore nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente dal decreto del Ministro della difesa richiamato in premessa;

esplicitare nello stesso regolamento che l'applicazione di qualunque variazione di canone ha efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone determinato.